

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

del 24 novembre 2004 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG);

ordina:

Capitolo 1: Indennità per persone che prestano servizio

Sezione 1: Diritto all'indennità

Art. 1 Persone che esercitano un'attività lucrativa
(art. 10 cpv. 1 LIPG)

¹ È considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

² Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:

- a. disoccupati;
- b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo;
- c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio.

Art. 2 Persone che non esercitano un'attività lucrativa
(art. 10 cpv. 2 LIPG)

Le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Art. 3 Formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S)
(art. 1a cpv. 4 LIPG)

L'Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4 LIPG.

RU 2005 1251

¹ RS 830.1

² RS 834.1

Sezione 2: Calcolo dell'indennità

Art. 4 Indennità per lavoratori salariati

(art. 11 LIPG)

¹ L'indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:³

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e.⁴ un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)⁵ o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g^{bis} CO;
- f.⁶ assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g.⁷ accoglimento di un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell'adozione (adottando);
- h.⁸ altri motivi non imputabili a colpa propria.

² Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

³ Per chi collabora ad un'azienda della propria famiglia senza essere retribuito in termini monetari e presta servizio prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha compiuto vent'anni, l'indennità è calcolata sulla base del salario mensile globale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 289).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁵ RS **220**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 289).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (RU **2021** 289). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 497).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 497).

⁹ RS **831.101**

Art. 5 Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare

(art. 11 LIPG)

¹ È considerato salariato con reddito regolare chi:

- a. ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;
- b.¹⁰ ha interrotto il lavoro per uno dei motivi di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Il reddito giornaliero medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:

- a. per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
- b. Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.
- c. Per i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28.

³ Se il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 2, poiché l'inizio dell'ultimo rapporto lavorativo del salariato risale a poco prima dell'entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.

⁴ Le parti del salario pagate regolarmente ma solo una volta all'anno o a intervalli di più mesi, sono convertite in salario giornaliero medio e aggiunte al reddito determinato in base al capoverso 2.

Art. 6 Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare

(art. 11 LIPG)

¹ Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.

² Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo.

Art. 7 Indennità per lavoratori indipendenti

(art. 11 LIPG)

¹ L'indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- d.¹¹ un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO¹² o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g^{bis} CO;
- e. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG.¹³

^{1bis} Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.¹⁴

² Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività indipendente per un periodo più lungo, l'indennità è calcolata sulla base del reddito che avrebbe potuto conseguire.

³ Nel caso di un lavoratore indipendente che non è tenuto a pagare prima dell'entrata in servizio i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 1946¹⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l'indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l'anno precedente l'entrata in servizio.

Art. 8 Indennità per lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti
(art. 11 LIPG)

L'indennità è calcolata sommando i redditi da attività dipendente e quelli da attività indipendente, accertati in base agli articoli 4–7.

Art. 9 Indennità per persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera
(art. 11 LIPG)

Per le persone che fino all'entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'indennità corrisponde complessivamente almeno all'ammontare dell'indennità giornaliera percepita in precedenza.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstito), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

¹² RS 220

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).

¹⁵ RS 831.10

Art. 10 Indennità durante l'istruzione di base per la protezione civile
(art. 9 cpv. 4 terzo periodo LIPG)

Nel caso di persone che hanno prestato almeno 40 giorni di servizio ai sensi dell'articolo 1a capoversi 1 e 2^{bis} LIPG, l'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento del reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio.

Art. 11 Numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute
(art. 9 cpv. 3 LIPG)

Sono considerati equivalenti alla durata di una scuola reclute:

- a. i primi 124 giorni di servizio civile computabili, nel caso in cui la persona che presta servizio civile non è stata attribuita a un'arma;
- b. la durata della scuola reclute corrispondente all'arma a cui una persona è stata attribuita prima di essere ammessa al servizio civile.

Sezione 3: Assegni per spese di custodia

Art. 12 Spese supplementari per la custodia dei figli
(art. 7 cpv. 1 LIPG)

Sono rimborsate come spese per la custodia dei figli in particolar modo:

- a. spese per pasti dei figli consumati fuori casa;
- b. spese di viaggio e di alloggio per figli che vengono accuditi da terzi;
- c. retribuzioni per aiuti famigliari o domestici;
- d. retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
- e. spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che presta servizio per accudirne i figli.

Art. 13 Ammontare degli assegni
(art. 7 cpv. 2 LIPG)

¹ Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell'indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio.

² Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate.

Sezione 4: Assegni per l'azienda a favore di persone che lavorano per l'azienda agricola di famiglia

(art. 8 cpv. 2 LIPG)

Art. 14

Ha diritto all'assegno per l'azienda chi svolge la sua attività lucrativa principale nell'azienda agricola di famiglia e che:

- a. può essere qualificato come lavoratore salariato del settore agricolo ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952¹⁶ sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) oppure è sposato al capo dell'azienda;
- b. presta servizio per almeno 12 giorni consecutivi; e
- c. per sostituire il quale è assunta, per lavorare nell'azienda, una persona retribuita per almeno dieci giorni con un salario che raggiunge, sulla base di una media giornaliera, almeno l'importo dell'assegno per l'azienda.

Sezione 5: Esercizio del diritto

Art. 15 Domanda

(art. 19 cpv. 3 LIPG)

¹ Il diritto a un'indennità si esercita mediante un formulario ufficiale, completo della documentazione necessaria.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità e i formulari particolari presso i seguenti uffici:

- a. gli stati maggiori e le unità militari;
- b. gli uffici della protezione civile incaricati di convocare;
- c. l'organo federale responsabile dell'esecuzione del servizio civile¹⁷ e i suoi incaricati;
- d. l'Ufficio federale dello sport.

³ Il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, il formulario è consegnato dopo dieci giorni e in seguito alla fine di ogni mese civile.

⁴ Se una persona o i suoi congiunti necessitano il versamento dell'indennità in tempi più ristretti, i formulari per l'esercizio del diritto all'indennità vanno consegnati durante tutto il servizio ogni dieci giorni.

¹⁶ RS 836.1

¹⁷ Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.

Art. 16 Attestazione dei giorni di servizio

(art. 19 cpv. 3 LIPG)

¹ I contabili dello stato maggiore, delle unità militari e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano il numero di giorni di servizio rimborsati.

² L'organo federale responsabile dell'esecuzione del servizio civile¹⁸ e i suoi incaricati attestano il numero dei giorni di servizio computabili.

³ Il responsabile per l'organizzazione della formazione federale e cantonale dei monitori di Gioventù e Sport (G+S) e dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta i giorni di servizio che danno diritto a un'indennità.

⁴ Ogni giorno di servizio che dà diritto a un'indennità può essere attestato una volta sola.

⁵ Nel caso sia stato consegnato un formulario per l'esercizio del diritto all'indennità sbagliato o il formulario sia andato perduto, la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base del libretto di servizio, dell'attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d'informazione del servizio civile, i giorni di servizio che danno diritto a un'indennità.¹⁹

Art. 17 Dichiarazione di salario da parte del datore di lavoro

(art. 19 cpv. 3 LIPG)

Se una persona che presta servizio è indennizzata come lavoratore salariato, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l'esercizio del diritto a un'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il servizio nonché la durata dell'impiego.

Art. 18 Esercizio del diritto all'indennità da parte di terzi

(art. 17 cpv. 1 LIPG)

¹ I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio, in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 LIPG, sono autorizzati ad esercitare il diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se necessario, l'attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un'indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15–17 si applicano per analogia.

² Nel caso sussista un diritto ad un assegno a favore di persone che lavorano per l'azienda di famiglia ai sensi dell'articolo 14, l'articolo 17 capoverso 1 lettera b LIPG è applicabile, per analogia, anche per il titolare dell'azienda.

Art. 19 Cassa di compensazione competente

(art. 17 cpv. 2 LIPG)

¹ Competente per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità è:

¹⁸ Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

- a. per le persone tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi prima dell'entrata in servizio;
- b. per le persone domiciliate in Svizzera, non soggette al pagamento dei contributi: la cassa di compensazione cantonale del loro Cantone di domicilio;
- c. per le persone domiciliate all'estero, che non sono obbligatoriamente assicurate in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.

² Se più casse di compensazione sono competenti, la persona avente diritto all'indennità sceglie tra di esse.

³ La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

Sezione 6: Fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 20 Fissazione dell'indennità (art. 18 LIPG)

¹ La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di fissare l'indennità di base e gli assegni per i figli, purché la persona avente diritto all'indennità non sia legata a più datori di lavoro o svolga contemporaneamente un'attività dipendente ed un'attività indipendente. La cassa di compensazione verifica il calcolo del datore di lavoro.

² Su domanda della persona avente diritto all'indennità la cassa di compensazione, o il datore di lavoro nel caso l'indennità sia stata fissata da lui, è tenuta a fornire spiegazioni sul calcolo dell'indennità.

Art. 21 Pagamento dell'indennità (art. 19 LIPG)

¹ Una volta ricevuto il formulario, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l'importo dovuto o lo compensa ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS²⁰.

² L'articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all'estero.

³ Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti.

⁴ Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

²⁰ RS 831.10

Art. 22 Indennità per persone all'estero

(art. 18 e 19 LIPG)

¹ L'indennità per persone che abitano all'estero è fissata in franchi svizzeri.

² Il pagamento dell'indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 maggio 1961²¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Capitolo 2: Indennità di maternità e indennità per l'altro genitore²²**Sezione 1: Inizio ed estinzione del diritto all'indennità****Art. 23²³** Inizio del diritto

(art. 16c e 16j cpv. 2 LIPG)

¹ Il diritto all'indennità sussiste se il neonato è in grado di vivere.

² La madre ha inoltre diritto all'indennità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

Art. 24²⁴ Durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato

(art. 16c cpv. 3 LIPG)

La prova che il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane consecutive immediatamente dopo la nascita deve essere fornita mediante un attestato medico.

Art. 25²⁵ Estinzione del diritto all'indennità di maternità(art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)²⁶

Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.

²¹ RS 831.111

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153).

Sezione 2: Durata minima del periodo d'assicurazione

Art. 26 Computo dei periodi d'assicurazione all'estero

(art. 16b cpv. 1 lett. a e 16i cpv. 1 lett. b LIPG)²⁷

Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione secondo l'articolo 16b capoverso 1 lettera a o 16i capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria della madre o dell'altro genitore avente diritto in uno Stato:²⁸

- a. che applica l'accordo del 21 giugno 1999²⁹ tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁰ nella loro versione modificata³¹;
- b. facente parte dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 27 Riduzione del periodo d'assicurazione minimo in caso di parto prematuro

(art. 16b cpv. 2 e 16i cpv. 2 LIPG)³²

In caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione stabilito all'articolo 16b capoverso 1 lettera a o all'articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG è ridotto:³³

- a. a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza;
- b. a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
- c. a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

²⁹ RS 0.142.112.681

³⁰ R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del R (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal R (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal R (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

³¹ Una versione consolidata provvisoria del testo dei R (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le mod. introdotte mediante il R (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

Sezione 3: Durata minima del periodo di attività lucrativa

Art. 28 Computo dei periodi di attività lucrativa all'estero

(art. 16b cpv. 1 lett. b e 16i cpv. 1 lett. c LIPG)³⁴

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi di esercizio di un'attività lucrativa della madre o del padre avente diritto in uno Stato:³⁵

- a. che applica l'accordo del 21 giugno 1999³⁶ tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁷ nella loro versione modificata³⁸;
- b. facente parte dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 28a³⁹ Computo dei periodi di servizio

(art. 16b cpv. 1 lett. b e 16i cpv. 1 lett. c LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la persona avente diritto ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG.

Art. 29 Disoccupazione della madre o dell'altro genitore

(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)⁴⁰

¹ La madre che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all'indennità se:

- a. fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione; oppure

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

³⁶ RS 0.142.112.681

³⁷ R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del R (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal R (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal R (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).

³⁸ Una versione consolidata provvisoria del testo dei R (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le mod. introdotte mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

- b. il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982⁴¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se:

- a. non ha esaurito le indennità giornalieri dell'assicurazione contro la disoccupazione prima del parto e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità; e
- b. è disponibile un attestato medico secondo l'articolo 24.⁴²

² L'altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all'articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all'indennità se:⁴³

- a. fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione; o
- b. il giorno della nascita del figlio presta servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.⁴⁴

³ L'altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso della madre (art. 16k^{bis} cpv. 2 LIPG), se:

- a. non ha esaurito le indennità giornalieri dell'assicurazione contro la disoccupazione prima della nascita del figlio e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo per l'altro genitore in caso di decesso della madre; e
- b. è disponibile un attestato medico secondo l'articolo 24.⁴⁵

Art. 30⁴⁶ Incapacità al lavoro della madre o dell'altro genitore

(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)⁴⁷

La madre o l'altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la

⁴¹ RS 837.0

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all'articolo 16*b* capoverso 1 lettera b o 16*i* capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all'indennità se:⁴⁸

- a. fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata oppure di indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità; o
- b. al momento della nascita del figlio, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, hanno un rapporto di lavoro ancora valido.

Sezione 4: Calcolo dell'indennità

Art. 31 Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita un'attività lucrativa dipendente
(art. 16*e* e 16*f* LIPG)⁴⁹

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o l'altro genitore non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:⁵⁰

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1*a* LIPG;
- e.⁵¹ un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329*f* CO⁵² o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329*g* o 329*g*^{bis} CO;
- f.⁵³ assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16*o* LIPG;
- g.⁵⁴ accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h.⁵⁵ altri motivi non imputabili a colpa propria.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4697).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁵² RS **220**

⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 497).

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 497).

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 497).

² L'indennità di maternità e quella per l'altro genitore sono calcolate separatamente.⁵⁶

³ Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.⁵⁷

Art. 32⁵⁸ Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita un'attività
lucrativa indipendente
(art. 16e e 16/ LIPG)

Alla madre o all'altro genitore che esercita un'attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

Art. 33⁵⁹ Indennità per la madre o l'altro genitore che esercita
contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente
e una indipendente
(art. 16e e 16/ LIPG)

Se la madre o l'altro genitore esercita contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente, l'indennità è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1^{bis} e 31.

Sezione 5: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 34⁶⁰ Cassa di compensazione competente
(art. 17–19 LIPG)

¹ Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:

- a. per la madre tenuta a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
- b. per l'altro genitore tenuto a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'ultimo giorno di fruizione del congedo per l'altro genitore;
- c. per la madre e l'altro genitore domiciliati all'estero che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.

² L'articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

Art. 34^a⁶¹ Attestati
(art. 17-19 LIPG)

¹ Per la madre e l'altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

² Per la madre e l'altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l'ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell'impiego.

³ Il datore di lavoro presso il quale l'altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell'altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo.

⁴ L'organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.⁶²

Art. 35 Fissazione e pagamento delle indennità
(art. 18 e 19 LIPG)

¹ Per la fissazione dell'indennità si applicano per analogia gli articoli 20 e 22.

² L'indennità di maternità è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto. Lo stesso vale per le indennità giornaliere supplementari per l'altro genitore in caso di decesso della madre di cui all'articolo 16^k^{bis} LIPG.⁶³

³ L'indennità per l'altro genitore è versata in una sola volta, dopo l'estinzione del diritto secondo l'articolo 16j capoverso 3 LIPG. Lo stesso vale per l'indennità di maternità supplementare in caso di decesso dell'altro genitore di cui all'articolo 16^c^{bis} LIPG.⁶⁴

⁴ È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS^{65,66}

⁵ Per il versamento dell'indennità si applica per analogia l'articolo 21 capoversi 3 e 4.⁶⁷

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020 (RU 2020 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁶⁵ RS 831.10

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

Capitolo 2a⁶⁸**Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio****Sezione 1:****Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché della madre e dell'altro genitore disoccupati o incapaci al lavoro**⁶⁹**Art. 35a** Genitori affilianti
(art. 16n LIPG)

¹ Il diritto dei genitori affilianti che si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figlio è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG.

² Il diritto dei genitori affilianti si estingue se il figlio ritorna presso uno dei suoi genitori.

Art. 35b Matrigne e patrigni
(art. 16n LIPG)

Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se:

- a. vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l'autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell'educazione del figlio; e
- b. un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.

Art. 35c⁷⁰ Disoccupazione della madre o dell'altro genitore
(art. 16n LIPG)

Il diritto della madre disoccupata o dell'altro genitore disoccupato è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell'altro genitore e fino all'inizio del diritto la madre o l'altro genitore ha percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 289).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

Art. 35d Incapacità al lavoro della madre o dell'altro genitore
(art. 16n LIPG)⁷¹

Il diritto della madre o dell'altro genitore incapace al lavoro è retto dall'articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l'assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell'altro genitore e:⁷²

- a.⁷³ fino all'inizio del diritto, la madre o l'altro genitore incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità o un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'altra assicurazione sociale o da un'assicurazione privata; o
- b. all'inizio del diritto, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, ha un rapporto di lavoro ancora valido.

Sezione 2: Calcolo dell'indennità

Art. 35e Ripartizione tra i genitori
(art. 16g cpv. 4 LIPG)

Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, le indennità sono calcolate separatamente per ciascun genitore.

Art. 35f Indennità per lavoratori salariati
(art. 16r LIPG)

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e.⁷⁴ un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f CO⁷⁵ o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g^{bis} CO;
- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 756).

⁷⁵ RS **220**

g.⁷⁶ accogliimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;

h.⁷⁷ altri motivi non imputabili a colpa propria.

² L'indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo.

³ Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 35g⁷⁸ Indennità per lavoratori indipendenti

(art. 16r LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

Art. 35h⁷⁹ Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

(art. 16r LIPG)

L'indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1^{bis} e 35f.

Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 35i Cassa di compensazione competente

(art. 17–19 LIPG)

¹ Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi all'inizio del periodo di diritto all'indennità.

² Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, la cassa di compensazione competente all'inizio del periodo di diritto all'indennità resta competente per entrambi i genitori durante l'intero termine quadro.

³ La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

⁷⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

Art. 35j Attestati
(art. 17–19 LIPG)

¹ Per gli aventi diritto che all'inizio del periodo di diritto all'indennità esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

² Per gli aventi diritto di cui all'articolo 35c o 35d che prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro hanno esercitato un'attività lucrativa, l'ultimo datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità nonché la durata dell'impiego.

³ Il datore di lavoro o gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione attestano alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti.

Art. 35k⁸⁰ Pagamento dell'indennità
(art. 17–19 LIPG)

¹ L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS⁸¹.

² Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

³ Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

⁴ Per la fissazione e il pagamento dell'indennità delle persone che abitano all'estero si applica per analogia l'articolo 22.

Capitolo 2b:⁸² Indennità in caso di adozione

Sezione 1:

Durata minima del periodo d'assicurazione e durata minima del periodo di attività lucrativa

Art. 35l Computo dei periodi d'assicurazione e dei periodi di attività
lucrativa all'estero
(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione e la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si applicano per analogia gli articoli 26 e 28.

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

⁸¹ RS 831.10

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

Art. 35m Computo dei periodi di riscossione di indennità giornaliera
(art. 16t epv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali l'avente diritto:

- a. ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG; o
- b. ha beneficiato di indennità giornaliera dovute a malattia o infortunio versate dall'assicurazione contro la disoccupazione, dall'assicurazione invalidità oppure da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata.

Sezione 2: Calcolo dell'indennità

Art. 35n Indennità per lavoratori salariati
(art. 16w LIPG)

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'accoglimento dell'adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e.⁸³ un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f^{CO}⁸⁴ o di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o 329g^{bis} CO;
- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g. accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h. altri motivi non imputabili a colpa propria.

² Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 35o Indennità per lavoratori indipendenti
(art. 16w LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).

⁸⁴ RS 220

Art. 35p Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente
(art. 16w LIPG)

L'indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente accertati in base all'articolo 35n e quelli da attività lucrativa indipendente accertati in base all'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 35q Cassa di compensazione competente
(art. 17–19 LIPG)

¹ Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la Cassa federale di compensazione (CFC).

² La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

Art. 35r Attestati
(art. 17–19 LIPG)

¹ Per gli aventi diritto che all'inizio del periodo di diritto all'indennità esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo dell'indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

² Il datore di lavoro presso il quale l'avente diritto è impiegato durante il congedo di adozione attesta la fruizione dei giorni di congedo.

³ I lavoratori indipendenti inoltrano alla CFC la decisione di tassazione fiscale, non appena l'hanno ricevuta.

Art. 35s Pagamento dell'indennità
(art. 17–19 LIPG)

¹ L'indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l'estinzione del diritto secondo l'articolo 16u capoverso 3 LIPG.

² È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS⁸⁵.

³ Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

⁴ Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

⁵ Per la fissazione e il pagamento dell'indennità delle persone che abitano all'estero si applica per analogia l'articolo 22.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Art. 36⁸⁶ Contributi (art. 27 LIPG)

¹ I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS⁸⁷, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9800	17 500	0,269
17 500	21 300	0,275
21 300	23 800	0,281
23 800	26 300	0,287
26 300	28 800	0,293
28 800	31 300	0,299
31 300	33 800	0,312
33 800	36 300	0,324
36 300	38 800	0,336
38 800	41 300	0,349
41 300	43 800	0,361
43 800	46 300	0,373
46 300	48 800	0,392
48 800	51 300	0,410
51 300	53 800	0,429
53 800	56 300	0,448
56 300	58 800	0,466

,88

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 24 a 1200 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 37 Conteggio dei contributi per i lavoratori salariati (art. 19a LIPG)

¹ Nel caso in cui paga l'indennità alla persona avente diritto o la versa assieme al salario, il datore di lavoro tratta nel conteggio per la cassa di compensazione la somma versata come fosse una parte integrante del salario determinante ai sensi dell'AVS.

² I contributi per l'AVS, per l'assicurazione per l'invalidità, per l'indennità di perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione prelevati sull'indennità

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).

⁸⁷ RS 831.101

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 610).

possono essere rimborsati al datore di lavoro dalla cassa di compensazione o direttamente assieme al rimborso dell'indennità o attraverso un accredito *ad hoc*.

³ I contributi per gli assegni familiari nell'agricoltura versati dal datore di lavoro sulla base dell'indennità gli vengono rimborsati o assieme a quest'ultima o attraverso un accredito *ad hoc*, conformemente all'articolo 18 capoverso 1 LAF⁸⁹. La cassa di compensazione addebita il montante corrispondente al conto dei contributi prelevati in virtù della LAF.

⁴ La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa o direttamente a lavoratori salariati oppure a datori di lavoro non soggetti all'obbligo di versare contributi i contributi dei lavoratori salariati per l'AVS, per all'assicurazione per l'invalidità, per l'indennità di perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione. Inscrive l'indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.

⁵ Sull'assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi a carico dei lavoratori salariati.

⁶ L'articolo 6^{quater} OAVS⁹⁰ concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁹¹ e l'articolo 34*d* OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.⁹²

Art. 38 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa
(art. 19*a* LIPG)

¹ La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'assicurazione per l'invalidità e per l'indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l'indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.

² Sull'assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi.

³ L'articolo 6^{quater} OAVS⁹³ concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁹⁴ e l'articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.⁹⁵

⁸⁹ RS 836.1

⁹⁰ RS 831.101

⁹¹ RS 831.10

⁹² Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

⁹³ RS 831.101

⁹⁴ RS 831.10

⁹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 39 Conteggio
(art. 21 LIPG)

Il datore di lavoro tiene conto delle indennità da lui versate nel conteggio per la cassa di compensazione.

Art. 40 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili
(art. 20 LIPG)

Ai crediti per restituzione di rendite irrecuperabili è applicato l'articolo 79^{bis} OAVS⁹⁶.

Art. 41 Copertura delle spese di amministrazione
(art. 22 LIPG)

¹ Per i contributi alle spese di amministrazione versati da datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un'attività lucrativa valgono le stesse aliquote applicate dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce eventuali sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell'indennità di perdita di guadagno per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione.

Art. 42⁹⁷ Disposizioni applicabili

Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto nonché gli articoli 34–43 e 205–212^{bis} OAVS⁹⁸.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 43 Esecuzione

¹ Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato dell'esecuzione.

² Può emanare disposizioni d'esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d'accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca⁹⁹, raccomandazioni rivolte ai contabili dell'esercito e della protezione civile, ai responsabili per l'organizzazione della formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S) e agli organi responsabili dell'esecuzione del servizio civile.

⁹⁶ RS 831.101

⁹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

⁹⁸ RS 831.101

⁹⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 44 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 24 dicembre 1959¹⁰⁰ sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)
2. ordinanza del 31 luglio 1972¹⁰¹ sulle indennità per perdita di guadagno ai partecipanti ai corsi per monitori di «Gioventù e Sport»

Art. 45 Modifica del diritto vigente

...¹⁰²

Art. 46 Disposizione transitoria

L'indennità giornaliera di base per persone che prestano servizio civile e che, il 31 dicembre 2003, hanno prestato almeno 103 giorni di servizio ai sensi dell'articolo 1a capoversi 1-3 LIPG, è calcolata durante i restanti giorni di servizio sulla base dell'articolo 10 LIPG.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.

¹⁰⁰ [RU 1959 2240; 1964 332; 1969 324; 1973 2056, 2153; 1976 63; 1981 1020 art. 5; 1983 919 art. 5; 1987 1397; 1992 1842; 1994 2177; 1996 2685 app. 3 n. 9; 1999 1854; 2002 723 all. 2 n. 8, 3350, 3942; 2003 5215 n. II; 2004 4377]

¹⁰¹ [RU 1972 1954]

¹⁰² Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 1251.

